



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 dicembre 2011 (06.01.12)
(OR. en)**

18792/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0390 (COD)**

**ECOFIN 904
RELEX 1371
COEST 511
NIS 161
CODEC 2481**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/ Consiglio

n. prop. Comm.: 5180/11 ECOFIN 9 RELEX 94 COEST 34 NIS 3 CODEC 140

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia
– *Accordo politico*

1. Il 13 gennaio 2011, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia.

2. Il Gruppo dei Consiglieri finanziari ha esaminato la proposta della Commissione nei mesi di marzo e aprile 2011 e ha modificato il testo per allineare le disposizioni sull'esercizio delle competenze di esecuzione al *regolamento 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione* (il nuovo regolamento "comitatologia"), che era entrato in vigore il 1° marzo 2011. Il Coreper ha successivamente incaricato la presidenza di avviare i negoziati con le altre istituzioni sulla base del testo di compromesso riportato nel documento 8483/11.

3. Un trilogo informale si è tenuto il 12 aprile 2011. Non è stato possibile pervenire ad un accordo con il Parlamento europeo a motivo della divergenza di vedute sulla procedura da applicare all'adozione del protocollo d'intesa (la procedura d'esame secondo il Consiglio e la procedura consultiva secondo il Parlamento europeo).
4. Il 10 maggio 2011, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura. Gli emendamenti introdotti hanno stabilito che il protocollo d'intesa debba essere adottato secondo la procedura consultiva¹.
5. Nel settembre 2011, i Consiglieri finanziari hanno esaminato ulteriormente la questione e confermato che all'adozione del protocollo d'intesa dovrebbe applicarsi la procedura d'esame.
6. Il 15 dicembre 2011, la questione è stata discussa in sede di Coreper. Quest'ultimo ha confermato che all'adozione del protocollo d'intesa dovrebbe applicarsi la procedura d'esame e ha ritenuto opportuno che il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura.
7. Si invita pertanto il Coreper a
- confermare l'accordo raggiunto sul testo figurante nell'allegato del presente documento;
 - sottoporre il testo al Consiglio in vista dell'adozione di un accordo politico tra i punti "A" di una delle prossime sessioni².

¹ Doc. 9728/11

² Al quale farà seguito l'adozione formale della posizione del Consiglio in prima lettura non appena sarà stata completata la revisione giuridico-linguistica del testo.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

(1) Le relazioni tra la Georgia e l'Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2006 l'UE e la Georgia hanno concordato un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine delle relazioni UE-Georgia. Nel 2010 l'UE e la Georgia hanno avviato i negoziati per un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo vigente di partenariato e di cooperazione. Il quadro delle relazioni UE-Georgia è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.

(2) Il Consiglio europeo straordinario del 1° settembre 2008 ha confermato la volontà dell'UE di rafforzare le relazioni con la Georgia all'indomani del conflitto armato dell'agosto 2008 con la Russia.

¹ Posizione del Parlamento europeo del ... 2011 e decisione del Consiglio del ... 2010.

- (3) A partire dal terzo trimestre del 2008 l'economia georgiana ha risentito della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la riduzione delle entrate fiscali e l'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni.
- (4) Alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi nell'ottobre 2008 la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia, in conformità con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale.
- (5) L'Unione europea ha annunciato di provvedere ad un'assistenza finanziaria di un massimo di 500 milioni di EUR in favore della Georgia.
- (6) Il risanamento e la ripresa economica della Georgia sono sostenuti dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel settembre 2008 le autorità georgiane hanno concluso con l'FMI un accordo stand-by di 750 milioni di dollari USA per aiutare l'economia georgiana ad adottare gli aggiustamenti necessari a fronte della crisi economica.
- (7) A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica e della necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma nonché dell'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni, la Georgia e l'FMI hanno raggiunto un accordo per un incremento del prestito di 424 miliardi di dollari USA delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'accordo stand-by, approvato dal comitato esecutivo dell'FMI nell'agosto 2009.
- (8) Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), per il 2010-2012 l'Unione europea intende fornire sovvenzioni a sostegno del bilancio per un importo totale di 37 milioni di EUR l'anno.
- (9) La Georgia ha chiesto all'Unione europea assistenza macrofinanziaria alla luce del peggioramento della situazione economica e delle prospettive future.

- (10) Giacché nella bilancia dei pagamenti permane un fabbisogno residuo di finanziamenti, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta della Georgia di sostenere nelle attuali circostanze eccezionali la stabilizzazione economica assieme all'attuale programma dell'FMI.
- (11) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea a favore della Georgia (in prosieguo "l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione") non si limiti a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.
- (12) È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre pertinenti politiche dell'Unione.
- (13) È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficacia, la trasparenza e responsabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente sorvegliati dalla Commissione.
- (14) È opportuno che le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione riflettano i principi e gli obiettivi fondamentali della politica condotta dall'Unione nei confronti della Georgia.
- (15) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a detta assistenza macrofinanziaria, occorre che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. Occorre altresì che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.
- (16) L'erogazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.

(17) È opportuno che l'assistenza finanziaria sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione li informi periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornisca loro i documenti pertinenti.

(18) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n.182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione europea mette a disposizione della Georgia un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, individuato nel programma in corso dell'FMI. L'assistenza verrà fornita per metà (23 milioni di EUR) sotto forma di sovvenzioni e per l'altra metà sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2011 da parte dell'autorità di bilancio dell'Unione.

¹ GU xxx.

2. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell'Unione europea al fine di finanziare la parte di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima media del prestito è di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.
4. L'assistenza finanziaria dell'Unione europea è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. La Commissione adotta un protocollo d'intesa che contiene le condizioni finanziarie e di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compreso un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Il protocollo d'intesa è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Le condizioni finanziarie e di politica economica stabilite nel protocollo d'intesa devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, esse mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell'assistenza, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto del calendario convenuto.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione della Georgia l'assistenza finanziaria dell'Unione europea in due rate, consistenti ognuna in una sovvenzione e in un prestito. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni economiche stabilite nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
3. I fondi dell'Unione europea sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia come beneficiario finale.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Georgia lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.
3. Su richiesta della Georgia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione europea per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.
5. Il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sono tenuti informati dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza finanziaria dell'Unione europea viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, e relative modalità di esecuzione. In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l'adozione da parte della Georgia di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1)

Articolo 7

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia in corso e la decisione della Commissione di versare le rate dell'assistenza.
2. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione *ex post*.

Articolo 8

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente